(N. 2736)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 dicembre 1952 (V. Stampato N. 2996)

presentato dal Ministro delle Finanze (VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1952

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, concernente un nuovo sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge n. 1323 del 30 ottobre 1952, concernente un nuovo sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli olî di semi, con le seguenti modificazioni.

Dopo il quarto comma dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

«I panelli, anche se sfarinati, destinati a disoleazione con solvente sono soggetti al pagamento dell'imposta sulla quantità di olio ricavabile, determinata analiticamente. Nel caso che i panelli e i relativi sfarinati siano estratti sotto vigilanza finanziaria dagli stabilimenti di produzione degli oli di semi, ed ottenuti per pressione, e siano inviati con bolletta di accompagnamento per ulteriore

disoleazione con solvente in altri stabilimenti, sulla quantità di olio ricavata è dovuta l'imposta in misura pari alla differenza tra la resa a solvente e quella a pressione ».

Alla tabella A, annessa al decreto, le rese in olio greggio per 100 chilogrammi di vinaccioli stabilite in chilogrammi 12 per la estrazione con solvente ed in chilogrammi 8 per l'estrazione a pressione, sono rispettivamente sostituite in chilogrammi 13 e chilogrammi 9.

Art. 2.

Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme complementari ed integrative dirette a stabilire le percentuali di tolleranza sulle lavorazioni dei semi oleosi, le caratteristiche degli oli raffinati di semi, nonchè a precisare e definire le misure di vigilanza e di controllo per il regolare accertamento dell'imposta.

Le violazioni alle norme da emanarsi in base alla presente delega potranno essere punite con l'ammenda che, in deroga all'articolo 26 del Codice penale e successive modificazioni, potrà raggiungere, nel massimo, un milione di lire.

Art. 3.

Il Governo è delegato ad emanare sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque senatori e cinque deputati, entro do-

dici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli olî da essi ottenuti, apportando alle disposizioni stesse le modificazioni necessarie per il loro coordinamento e la loro migliore formulazione nonchè per il perfezionamento tecnico delle misure di vigilanza e di controllo.

_2 _

Il Presidente della Camera dei deputati GRONCHI.

ALLEGATO.

Decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 ottobre 1952, n. 253.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli oli di semi, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 231, e successive modificazioni:

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire un nuovo sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli olî di semi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

DECRETA:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sugli oli greggi di semi destinati a qualsiasi uso e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite nella misura di lire 6.000 per quintale di prodotto.

Sugli olî di semi raffinati importati dall'estero, la sovrimposta di confine è stabilita nella misura di lire 6.500 per quintale.

Le oleine di olî di semi importate dall'estero, qualunque sia la loro acidità, sono soggette al pagamento della sovrimposta di confine stabilita nel primo comma per gli olî greggi di semi.

Le paste di raffinazione di olî di semi importate dall'estero sono soggette alla sovrimposta di confine di cui al primo comma, commisurata sulla quantità di olio di semi non combinato in esse contenuto, eccedenti il 10 per cento.

La sovrimposta di confine di cui al primo ed al secondo comma si applica anche sui prodotti importati dall'estero contenenti olî di semi, in base alla quantità fissa di olio prevista dalle note alle voci della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, ovvero, nei casi non contemplati dalle dette note, in base alla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori chimici delle dogane.

Art. 2.

Chiunque intenda estrarre oli dai semi ovvero raffinarli deve munirsi di una licenza di esercizio.

Per tale licenza è dovuto un diritto annuo di:

- a) lire 25.000 per le fabbriche con annessa raffineria;
- b) lire 20.000 per le raffinerie;

- c) lire 17.000 per le fabbriche attrezzate con una o più presse continue o con presse continue e idrauliche é per quelle che procedono all'estrazione con solvente, ovvero con solvente ed a pressione nonchè per le fabbriche che, pur lavorando semi con impianti provvisti di sole presse idrauliche, abbiano una potenzialità giornaliera di lavorazione superiore a 200 quintali di semi;
- d) lire 2.000 per tutte le altre fabbriche diverse da quelle indicate alla precedente lettera c).

La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è rilasciata.

Il diritto di licenza deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 3.

La liquidazione dell'imposta di fabbricazione sull'olio viene effettuata in base alla qualità e quantità dei semi ed alla resa percentuale in olio greggio dei semi stessi stabilita, a seconda del diverso sistema di disoleazione (estrazione con solvente e per pressione), nelle annesse tabelle A) e B), firmate dal Ministro per le finanze.

Le rese percentuali in olio greggio dei semi oleosi, indicate nelle dette tabelle, possono essere modificate con decreto del Ministro per le finanze, in relazione alle eventuali variazioni del contenuto in olio dei semi nei singoli raccolti.

Qualora i semi da porre in lavorazione non siano nominati nelle predette tabelle, la liquidazione dell'imposta sull'olio ricavabile viene fatta in base ai risultati di analisi e con le modalità stabilite al successivo articolo 6.

Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli olî di semi è fatto mediante versamento diretto alla competente Sezione provinciale di tesoreria.

Art. 4.

Per i semi importati dall'estero, l'imposta sugli olî da essi ricavabili è liquidata dalla Dogana attraverso la quale avviene l'operazione di importazione, e riscossa dalla stessa Dogana.

Detta liquidazione sarà effettuata in base alle rese percentuali in olio greggio previste nella tabella A) per la disoleazione con solvente, a meno che l'importatore non esibisca alla Dogana un certificato rilasciato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, attestante che la fabbrica, alla quale i semi sono destinati, è provvista di soli impianti di estrazione a pressione, nel qual caso la liquidazione stessa sarà effettuata in base alle rese percentuali in olio greggio stabilite nella annessa tabella A) per la disoleazione con pressione.

La disoleazione dei semi esteri e dei semi nazionali nelle fabbriche soggette a vigilanza continuativa della Finanza deve essere effettuata in tempi distinti e separati. Qualora in dette fabbriche si intenda detenere contemporaneamente semi oleosi esteri e nazionali, le fabbriche stesse debbono essere provviste di due distinti e separati magazzini vincolati alla Finanza, da adibire uno per la custodia di semi esteri e l'altro per quella dei semi nazionali.

Art. 5.

I semi oleosi importati dall'estero sui quali è stata pagata l'imposta sull'olio da essi ricavabile debbono essere avviati con bolletta di accompagnamento dalla Dogana di confine alla fabbrica di disoleazione. Detti semi introdotti nelle fabbriche provviste dei magazzini indicati al precedente articolo 4, ove non siano posti immediatamente in lavorazione, debbono essere custoditi nell'apposito magazzino vincolato alla Finanza, dal quale verranno estratti nella quantità richiesta di volta in volta dal fabbricante per la lavorazione.

Qualora nelle fabbriche di olî di semi vengano disoleati esclusivamente semi esteri, durante il periodo in cui si effettui tale lavorazione, può prescindersi dalla custodia di detti semi nell'apposito magazzino vincolato alla Finanza. Peraltro la lavorazione deve essere effettuata sotto la vigilanza continuativa del personale di finanza e la ditta, durante il tempo in cui dura la lavorazione dei semi esteri, ove lo stabilimento sia sprovvisto di magazzino per semi nazionali, non può introdurre in fabbrica questi ultimi semi.

I semi oleosi nazionali introdotti nelle fabbriche soggette a vigilanza continuativa della Finanza, ove non siano posti immediatamente in lavorazione, debbono essere custoditi nell'apposito magazzino.

Per i semi nazionali che si intende passare direttamente in lavorazione, il fabbricante dovrà esibire la quietanza di Tesoreria comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta sul quantitativo di olio ricavabile, calcolato nel modo indicato al precedente articolo 3.

L'estrazione dei semi nazionali dall'apposito magazzino dovrà essere effettuata nella quantità richiesta di volta in volta dal fabbricante, previa esibizione della quietanza di Tesoreria comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta.

Art. 6.

Ai fini della determinazione della percentuale di olio greggio dei semi oleosi non nominati nelle annesse tabelle, saranno dalle Dogane o dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, secondo la rispettiva competenza, prelevati campioni e inviati, per l'analisi, al competente laboratorio chimico compartimentale delle dogane ed imposte indirette.

Detta percentuale di olio sarà determinata analiticamente per estrazione con solvente, riportando la quantità dell'olio così ottenuta all'umidità mercantile dei semi stabilita nell'8 per cento e detraendo il numero fisso 2, se i semi sono destinati a stabilimenti provvisti di impianti di sola estrazione a solvente o di impianti a solvente ed a pressione, ovvero il numero fisso 4, se i semi sono destinati a stabilimenti provvisti soltanto di impianti a pressione.

Art. 7.

Sono soggette alla vigilanza continuativa della Finanza:

- a) le raffinerie di olî di semi;
- b) le fabbriche di olî di semi con annessa raffineria;
- c) le fabbriche di olî di semi provviste di soli impianti di disoleazione con solvente, ovvero di impianti con solvente ed a pressione;
- d) le fabbriche di olî di semi che, pur non avendo attrezzatura per l'estrazione con solvente, abbiano impianti di disoleazione con presse continue:
- e) le fabbriche di olî di semi che lavorino, con qualsiasi processo, semi esteri ed aventi una potenzialità giornaliera di lavorazione superiore a 25 quintali di semi;
- f) le fabbriche che, pur lavorando esclusivamente semi nazionali con impianti di disoleazione provvisti di sole presse idrauliche, abbiano una potenzialità di lavorazione superiore a 200 quintali di semi giornalieri.

Sono soggette a vigilanza saltuaria della Finanza le fabbriche non contemplate nel precedente comma.

Le fabbriche di olî di semi, assoggettate a vigilanza sia continuativa che saltuaria della finanza, debbono prestare una cauzione rapportata all'ammontare della imposta corrispondente alla massima quantità di olio producibile nelle 24 ore, calcolata in base alla resa prevista nelle tabelle A) e B) per i semi a più alto contenuto in olio.

Le raffinerie di olî di semi debbono prestare una cauzione rapportata all'ammontare della imposta corrispondente alla massima quantità di olio producibile nelle 24 ore.

Le cauzioni saranno prestate nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione finanziaria e nei modi indicati all'articolo 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

Chiunque ometta di prestare, nel termine fissato, le cauzioni di cui ai precedenti commi è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria dal doppio al quintuplo della imposta sulla quale si sarebbe dovuta ragguagliare la cauzione.

Art. 8.

Le fabbriche di olî di semi soggette a vigilanza saltuaria, almeno dieci giorni prima dall'inizio della lavorazione, debbono presentare apposita dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Alla dichiarazione di lavoro deve essere allegata la quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento della imposta.

Nella dichiarazione deve essere indicato:

- a) il nominativo del fabbricante o di chi lo rappresenta;
- b) la località in cui si trova la fabbrica;
- c) la qualità e la quantità dei semi oleosi che si intende porre in lavorazione;

- d) il numero delle presse idrauliche che si intende impiegare per la lavorazione;
 - e) il numero delle presse preparatorie;
- f) il diametro interno della campana e la relativa altezza per ciascuna pressa;
- g) il numero dei giorni lavorativi con l'indicazione della data di ciascun giorno;
- h) la qualità, la quantità dei semi introdotti in fabbrica nonchè la data e l'ora della loro introduzione;
- i) gli estremi delle fatture, note, conti, quietanze o altri documenti emessi in relazione all'acquisto od al passaggio dei semi in conto lavorazione, ai sensi degli articoli 8 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e 16 e 35 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10; ovvero, quando trattisi di semi esteri, gli estremi delle relative bollette di importazione;
- l) il quantitativo di olio ricavabile dalla partita di semi da lavorare, calcolato nel modo indicato all'articolo 3;
- m) l'importo della imposta pagata sul quantitativo di olio di cui alla precedente lettera l);
- n) gli estremi della quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta.

Le lavorazioni dei semi che importano una durata superiore ad una intera giornata debbono essere effettuate con orario continuativo nelle 24 ore, e proseguire ininterrottamente fino ad esaurimento della partita di semi da lavorare.

Le lavorazioni che importano una durata non superiore alle 24 ore debbono essere effettuate pure con orario continuativo per tutto il tempo necessario alla lavorazione dichiarata.

In ciascun mese non possono essere presentate più di tre dichiarazioni di lavoro per la stessa qualità di seme.

Il fabbricante non può produrre olio in quantità maggiore di quella risultante dalla dichiarazione di lavoro, a meno che non presenti, prima di proseguire la lavorazione, una suppletiva dichiarazione di lavoro per la produzione eccedente quella già dichiarata.

Art. 9.

Per i semi oleosi importati dall'estero, destinati ad usi diversi dalla disoleazione, non è dovuto il pagamento dell'imposta di fabbricazione da essi ricavabile.

L'importatore deve presentare, alla Dogana, attraverso la quale avviene l'importazione, domanda corredata da un certificato rilasciato dalla competente Autorità comprovante l'uso al quale i semi sono destinati.

Il trasporto dei semi dalla Dogana di confine alle rispettive destinazioni dovrà avvenire con il vincolo della bolletta di accompagnamento.

Art. 10.

La lavorazione dei semi e dei frutti oleosi effettuata nelle fabbriche di olî di semi, per ricavare olî fluidi o concreti non soggetti ad imposta di fabbricazione, deve essere denunziata da parte dei fabbricanti interessati al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione.

Tale lavorazione dovrà essere effettuata in tempi distinti e separati dalla fabbricazione degli oli di semi soggetti ad imposta.

La raffinazione, presso lo stesso stabilimento di olî di semi, di olî fluidi o concreti non soggetti ad imposta, nonchè di altri grassi deve essere fatta in tempi diversi o con impianti sistemati in reparti nettamente distinti e separati.

Art. 11.

È vietato detenere, vendere, porre in vendita, o comunque mettere in commercio oli di semi miscelati con oli fluidi o concreti non soggetti ad imposta di fabbricazione, ovvero con altri grassi di origine animale o vegetale tal quali o che abbiano subito trattamenti fisici o chimici.

È del pari vietato detenere, vendere, porre in vendita, o comunque mettere in commercio per usi commestibili oli di semi raffinati che non abbiano i requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti,

Art. 12.

Gli olî di noce, di girasole e di ravizzone estratti da semi di produzione locale e destinati esclusivamente al diretto consumo familiare dei produttori degli stessi semi e spremitori dei relativi olî, sono esentati dagli obblighi stabiliti dall'articolo 10 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, fermo restando il pagamento della imposta di fabbricazione. In nessun caso i produttori di semi e gli spremitori di oli potranno ritirare dalle fabbriche, per ogni anno, più di chilogrammi 80, aumentabili di chilogrammi 10 per ogni membro di famiglia convivente, di olî di semi esenti dall'obbligo della raffinazione, nè potranno fare commercio degli olî stessi.

Sono pure esentati dagli obblighi previsti dal sopraindicato articolo 10 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, gli olî di semi elencati nella Farmacopea ufficiale che siano destinati ad usi medicinali, purchè non siano introdotti in depositi o esercizi di vendita di oli alimentari o di generi commestibili.

Art. 13.

Per gli olî di semi esportati all'estero è accordata la restituzione della imposta di fabbricazione.

Per i prodotti contenenti oli di semi esportati all'estero è accordata la restituzione della imposta di fabbricazione calcolata:

a) per i prodotti per i quali la tariffa generale dei dazi prevede, in caso di importazione, la determinazione del contenuto di olio in quantità fissa, in base alla detta quantità fissa;

b) per gli altri prodotti in base alla quantità di olio accertata mediante analisi eseguita dai laboratori chimici delle dogane.

Il diritto alla restituzione dell'imposta si prescrive nel termine di due anni, a decorrere dalla data della bolletta doganale di esportazione o dalla data di comunicazione alla ditta interessata dell'esito dell'analisi compiuta dal competente Laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette.

Non è ammessa altra prova dell'avvenuta esportazione all'estero all'infuori della esibizione della bolletta originale di esportazione, debitamente munita dell'attestazione degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 14.

Per gli olî di semi impiegati sotto vigilanza finanziaria continuativa nella fabbricazione di resine gliceroftaliche modificate (alchidiche) è concesso il rimborso dell'imposta di fabbricazione.

Per gli olî di semi impiegati sotto vigilanza finanziaria continuativa nella fabbricazione del linoleum, delle tele cerate o della gomma elastica artificiale (factis) è concesso il rimborso dell'imposta di fabbricazione nella misura del 30 per cento dell'imposta stessa.

Il diritto ai rimborsi di cui ai commi precedenti si prescrive nel termine di due anni dalla data del verbale di impiego dell'olio nella fabbricazione dei prodotti sopra indicati, redatto dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Le spese di vigilanza sono a carico della ditta interessata.

Art. 15.

La circolazione degli oli di semi, in quantità scuperiore ai chilogrammi 25, è soggetta in tutto il terrotorio dello Stato a bolletta di legittimazione, che deve tra l'altro riportare la indicazione dell'uso industriale o alimentare a cui il prodotto è destinato.

La circolazione delle oleine o delle paste di raffinazione in quantità, per ciascun prodotto, superiore ad un quintale è soggetta a bolletta di legittimazione.

Il deposito fuori fabbrica o raffineria degli olî di semi per quantità superiore al quintale; delle oleine o delle paste di raffinazione in quantità superiore, per ciascun prodotto, ai cinque quintali, è soggetto alla tenuta di apposito registro di carico e scarico. Il deposito deve essere denunciato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 16.

Chiunque è trovato in possesso di un deposito di olî di semi, di oleine o di paste di raffinazione non denunciato a termine dell'articolo 15 è punito con la multa dal doppio al decuplo della imposta relativa ai prodotti suddetti trovati in deposito.

Chiunque tiene in deposito olî di semi, oleine o paste di raffinazione in quantità superiore a quella risultante dai registri di carico e scarico è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente alle eccedenze accertate.

Chiunque pone in circolazione olio di semi, oleine o paste di raffinazione senza la prescritta bolletta di legittimazioneo con bolletta irregolare è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente ai prodotti suddetti.

Art. 17.

Chiunque dà in tutto o in parte ai semi oleosi importati dall'estero senza pagamento della imposta sull'olio contenuto una destinazione od un uso diversi da quelli dichiarati, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta dovuta.

Art. 18.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 18, il primo comma dell'articolo 19, il primo comma dell'articolo 20, il secondo comma dell'articolo 22 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

- « Chiunque fabbrichi o raffini clandestinamente olî di semi è punito, oltre che con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta corrispondente al prodotto già ottenuto ed ottenibile dalle materie rinvenute in fabbrica o in raffineria e nei locali annessi od attigui, con la reclusione fino a due anni ».
 - « La multa non può essere in nessun caso inferiore a lire un milione ».
- « Chiunque sottragga o tenti di sottrarre con qualunque mezzo gli olî di semi al regolare accertamento della imposta è punito con multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo della imposta frodata o che sarebbe stata frodata. La multa non potrà essere in nessun caso inferiore a lire duecentomila. Il contravventore incorre nel ritiro della licenza ».
- « La lavorazione eseguita in tempi o modi diversi da quelli specificati nella dichiarazione di lavoro è punita con multa variabile da lire duecentomila a lire un milione nonchè con multa proporzionale in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che potè essere frodata. Il contravventore può incorrere nel ritiro della licenza ».
- « La detenzione di olî raffinati, non aventi i requisiti previsti dall'articolo 10, è punita con un'ammenda da duecentomila lire ad un milione ».

Art. 19.

Le infrazioni alle disposizioni dell'articolo 10 sono punite con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.500.000.

Le infrazioni alle disposizioni dell'articolo 11 sono punite con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.500.000 oltre il pagamento dell'imposta

di fabbricazione sugli oli di semi calcolata sull'intero quantitativo dell'abusiva miscela.

Ogni altra infrazione alle disposizioni del presente decreto è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.

Art. 20.

Le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19, per quanto concerne la misura delle pene della multa e dell'ammenda, sono adottate in modifica agli articoli 24 e 26 del Codice penale e delle loro successive modificazioni.

Art. 21.

I semi oleosi di qualsiasi provenienza che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino nelle fabbriche di disoleazione o nelle raffinerie, o che a qualsiasi titolo ed in qualsiasi luogo siano detenuti dai fabbricanti o raffinatori di oli di semi, anche se in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, ed anche se viaggianti, debbono essere denunciati dai fabbricanti, dai raffinatori, o da qualsiasi altro detentore diverso dai produttori, distintamente per qualità e per quantità entro dieci giorni dalla data suddetta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla Dogana, secondo la rispettiva competenza.

L'Ufficio tecnico o la Dogana, ricevuta la denuncia, procede subito, per i semi esteri, alla liquidazione dell'imposta sull'olio da essi ricavabile e la notifica all'interessato. Questi non oltre quindici giorni dalla ricevuta notificazione deve provvedere al pagamento dell'imposta mediante versamento alla competente Sezione di tesoreria provinciale.

Sulle somme non pagate entro il suddetto termine è dovuta l'indennità di mora prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286.

Per i semi nazionali di cui alla denuncia suddetta, il pagamento dell'imposta sull'olio da essi ricavabile deve essere effettuato:

- a) per le fabbriche soggette a vigilanza continuativa della Finanza, all'atto della immissione dei semi in lavorazione;
- b) per le fabbriche soggette a vigilanza saltuaria, al momento della presentazione della dichiarazione di lavoro al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 22.

L'imposta di cui al primo comma dell'articolo 1 si applica anche sull'olio greggio di semi di qualsiasi provenienza e su quello raffinato prodotto nel territorio dello Stato nonchè sulle oleine e sull'olio non combinato contenuto, in eccesso del 10 per cento, nelle paste di raffinazione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino nelle fabbriche produttrici o raffinerie, e comunque o dovunque in possesso dei fabbricanti o raffinatori di oli di semi, anche se viaggianti, nonchè in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria e che alla predetta data non abbiano assolto il tributo.

L'imposta di cui al comma secondo dell'articolo 1 si applica anche sull'olio di semi raffinato estero che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovi nelle fabbriche o raffinerie e nelle altre condizioni di cui al precedente comma e comunque o dovunque in possesso dei fabbricanti o raffinatori di olî, e che alla predetta data non abbia assolto il tributo.

A tale scopo il fabbricante, il raffinatore o il detentore dei prodotti di cui ai precedenti commi dovranno fare denuncia delle quantità possedute entro dieci giorni dalla data suddetta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla Dogana, secondo la rispettiva competenza.

Il pagamento dell'imposta liquidata in base alla denuncia di cui sopra dev'essere effettuata in Tesoreria entro quindici giorni dalla notificazione della liquidazione. Sulle somme non versate entro il termine suddetto è dovuta l'indennità di mora prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286.

Per le scorte di olî di semi di proprietà dello Stato, comunque o dovunque depositate, denunciate ai sensi del terzo comma del presente articolo, il pagamento dell'imposta sarà effettuato di volta in volta sulle singole partite di olio estratte per il consumo.

Art. 23.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui ai precedenti articoli 21 e 22 o presenti denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai dieci giorni previsti dai detti articol 21 e 22.

Art. 24.

Il dritto all'abbuono dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi che siano stati esportati all'estero direttamente dalle fabbriche o dalle raffinerie, non ancora prescritto alla data di entrata in vigore del presente decreto, si prescrive nel termine di sessanta giorni a decorrere dalla data stessa.

Art. 25.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno è presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI.

TABELLA A.

RESE IN CHILOGRAMMI DI OLIO GREGGIO PER 100 CHILOGRAMMI DI SEMI OLEOSI IMPORTATI DALL'ESTERO

		Estrazione di olio	
Semi oleosi	$\begin{array}{c} \mathbf{Provenienza} \\ -\end{array}$	con solvente Kg.	a pressione Kg.
Arachide senza guscio	India	46	44
gusolo	Cina	$\frac{40}{42}$	40
	S.U	42	44
Canapa	diversa	28	25
Cardo	diversa	28	25
Colza	Cina	39	36
	Eritrea	33	30
	Canadà	27	24
	India	40	37
Cotone con linter	diversa	15	11
Cotone delinterato	diversa	19	15
Girasole con guscio	diversa	27	24
Girasole senza guscio	diversa	43	41
Lino	America	36	33
	India	38	35
	Africa e Medio Oriente	33	30
	Turchia	36	33
Neuk	Africa	36	33
	India	35	32
Papavero bianco	diversa	40	37
Papavero azzurro	diversa	. 38	35
Ricino	Etiopia	46	.44
	A.O.B. – Iran	45	43
	Brasile, Giava, India, Congo Belga	44	42
Senape	Cina	38	35
	Altre provenienze	33	30
Sesamo nero	Siam o Cina	46	44
Sesamo bianco e/o giallo	Cina	$\frac{48}{45}$	46
g _o ; _o			
Soja	S.U	$\frac{17}{16}$	$rac{13}{12}$
Tabacco	diversa	$rac{10}{26}$	$\frac{12}{23}$
Vinaccioli	diversa	12	8

Il Ministro per le finanze VANONI.

TABELLA B.

RESE IN CHILOGRAMMI DI OLIO GREGGIO PER 100 CHILOGRAMMI DI SEMI OLEOSI NAZIONALI

Semi oleosi	con	Estrazione di olio a solvente a pressio Kg. Kg.	ne
Arachide senza guscio		42 40	
Canapa		28 25	
Colza		37 34	
Cotone con linter		13 9	
Cotone delinterato	•	17	
Girasole con guscio		25 22	
Girasole senza guscio		41 39	į.
Lino	•	34 31	
Ricino	•	45 43	
Senape	•	30 27	
Sesamo		44 42	
Soja		16 12	
Tabacco		28 25	
Vinaceioli	•	13 9	
Germi di mais	. ,	12 8	
Germi di riso		12 18	
Pomodoro		22	
Noci		55 53	
Mandorle	•	50 48	
Nocciole		55 53	
Zucca		35 32	
Camelina		35 32	

Il Ministro per le finanze
VANONI.